N. R.G. 19406/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **19406/2011** promossa da:

COMUNE MILANO (C.F. 01199250158), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIA ANDREANI, 10 20122 MILANO presso il difensore avv. MANDARANO ANTONELLO

ATTORE

contro

COMUNE D'IXELLES e **Museo d'Ixelles** (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CALABI GIUSEPPE e dell'avv. ZOLLINO ROSSELLA (ZLLRSL71P52L682S); RIBONI CRISTINA (RBNCST77P69E801J), elettivamente domiciliato in VIA MONTE NAPOLEONE, 20 20121 MILANO presso il difensore avv. CALABI GIUSEPPE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO ., elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO

CONVENUTI

Oggetto: Responsabilità della Pubblica amministrazione

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Firmato Da: CASE MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11355a - Firmato Da: BORONI VALENTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c6c71

Motivi della decisione

1. *Le domande delle parti*

Con atto di citazione notificato il 18.3.2011 il Comune di Milano conveniva in giudizio il Ministero per gli Affari Esteri nonché il Museo d'Ixelles e (per esso) il Comune d'Ixelles, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti per inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di prestito di opera d'arte inter partes stipulato allegando quale inadempimento la circostanza di non avere restituito l'opera *"Forme uniche della continuità nello spazio"* di Umberto Boccioni nella condizione originaria e nel luogo destinato alla riconsegna (da intendersi Milano – Civiche Raccolte d'Arte) così come previsto dalle condizioni del prestito e dalle norme civilistiche di cui agli artt. 1176, 1177 e 1804 c.c.. Con riguardo al MAE chiedeva inoltre di accertare e dichiarare il suo inadempimento in qualità di contraente della polizza n. 273/87/343246 del 22.9.2003, stipulata con Assitalia spa in favore del Comune di Milano.

Chiedeva di conseguenza che i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni che quantificava nell'importo di € 900.000,00, dichiarato quale deprezzamento dell'opera.

Osservava preliminarmente osservato come nella fattispecie fosse sussistente la giurisdizione del giudice italiano , che l'attore ben poteva chiamare in giudizio anche soggetti stranieri davanti al giudice del luogo in cui uno di questi è domiciliato (art. 6 Regolamento CE 44/2001) e che la legge applicabile al caso di specie doveva considerarsi essere la legge italiana, in applicazione dell'art. 4 comma 1 lett. b) Regolamento Roma I ai sensi del quale in dette ipotesi si applica la legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale, individuando poi la competenza territoriale del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 25 c.p.c. essendo Milano il luogo in cui doveva eseguirsi l'obbligazione.

Nel merito esponeva la seguente vicenda.

Il Comune aveva concesso in comodato d'uso al Ministero degli Affari Esteri e al Museo d'Ixelles nove opere di Umberto Boccioni di proprietà delle Civiche Raccolte d'Arte del Comune di Milano, tra cui la scultura "Forme uniche della continuità nello spazio" alle "condizioni di prestito" dal Comune proposte ed accettate dalle contraenti (doc. 6). Deduceva che dette opere erano destinate ad essere esposte presso il Museo d'Ixelles nell'ambito di una mostra dedicata al Futurismo italiano ed organizzata nel corso dell'edizione del Festival Europalia Italia 2003 da tenersi a Bruxelles; che prima della loro esposizione la dott.ssa Ghiazza per il Comune di Milano e M.me Nicole D'Huart per il Museo convenuto ne avevano verificato le condizioni che risultavano in "perfetto stato di conservazione" (doc. 4 e doc. 4a); che l'opera "Forme uniche della continuità nello spazio" era stata invece riconsegnata fortemente danneggiata a seguito di una caduta provocata accidentalmente da un dipendete del museo incidente

Firmato Da: CASE MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11355a - Firmato Da: BORONI VALENTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c6c71

comunicato in data 4.11.2003 dalla direzione del Museo d'Ixelles alla direzione delle Civiche Raccolte d'Arte; che queste ultime avevano inviato sul posto una restauratrice e un conservatore al fine di valutare la gravità dell'incidente; che erano state redatte diverse relazioni sulle condizioni delle scultura, alcune delle quali in contraddittorio con il conservatore del museo d'Ixelles (doc. 13, doc. 14, doc. 17), e tutte avevano riconosciuto che la scultura aveva riportato gravi danni a seguito della caduta.

Lamentava dunque sia la violazione delle condizioni di prestito da parte del Ministero degli Affari Esteri per non aver predisposto cautele idonee a proteggere la scultura e per non averne verificato l'attuazione, sia la violazione degli obblighi previsti dal codice civile in relazione alla custodia del bene in prestito d'uso (artt. 1404 – 1809); lamentava altresì la violazione delle condizioni di prestito ad opera del Museo d'Ixelles per non aver documentato fotograficamente l'incidente prima di rialzare la statua e per averla ugualmente esposta al pubblico, nonostante i danni subiti. Richiamava, quali fondamenti normativi della responsabilità del Museo d'Ixelles, gli art. 1218 c.c. e 1228 c.c. per inadempimento della prestazione svolta direttamente dal dipendente che assume la veste di ausiliario necessario del debitore, nonché gli artt. 2043 c.c. e 2049 c.c. a fondamento di una responsabilità oggettiva in capo al Museo per "culpa in vigilando", insita in qualsiasi scelta imprenditoriale.

Deduceva inoltre che il Ministero degli Affari Esteri (MAE) era stato informato dell'incidente tramite fax in data 17.11.2003 (doc. 16) e in data 16.12.2003 (doc. 18); che, al termine della mostra a Ixelles, la scultura era stata direttamente inviata all'Istituto Centrale del Restauro di Roma (ICR), dove era stata svolta un'analisi più dettagliata delle condizioni dell'opera, indagine al termine della quale veniva rilevata la permanenza ed irreversibilità dei danni causati dalla caduta, che risultavano interessare il 35,94 % della superficie totale della scultura (doc. 28).

Stante la gravità della situazione, il Comune di Milano aveva inviavo una richiesta di risarcimento danni , unitamente alla relazione dell'ICR, sia al MAE e sia alla Compagnia assicuratrice presso cui erano state assicurate le opere oggetto del comodato.

Tuttavia il Ministero, mentre in un primo momento si era attivato presso l'assicurazione al fine di ottenere il risarcire del danno provocato alla scultura, aveva poi condiviso le contestazioni della compagnia assicuratrice che, deducendo la mancanza della "condition report" delle opere a inizio mostra nonché della documentazione inerente il restauro, aveva rilevato l'impossibilità di valutare in maniera certa e precisa l'entità del danno conseguente alla caduta e si era limitata a formulare una offerta risarcitoria di € 3.000,00. Tale somma era stata considerata dal Comune del tutto inadeguata a fronte della propria richiesta di € 287.520,00 individuata in relazione al deprezzamento dell'opera, cifra calcolata rapportando la percentuale del danno irreversibile al valore totale dell'opera.

Concludeva calcolando il risarcimento del danno da deprezzamento dell'opera operando una

Firmato Da: CASE MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11355a - Firmato Da: BORONI VALENTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c6c71

moltiplicazione tra il valore effettivo dell'opera (€ 2.000.000,00 e € 2.500.000,00 – doc. 41) e la percentuale dell'irreversibile danno cagionato alla struttura stimato nel 35,94% e pari a € 718.800,00/898.500,00 da rivalutare e da sommare alle spese sostenute per i viaggi e per gli interventi del perito e del conservatore del Comune di Milano pari a € 2.900,00 (doc. 28) oltre euro 700,00 per le prestazioni del dott. Rabolini (doc. 29) dovendosi invece ritenere l'importo di € 800.000,00 in origine stimato nella polizza assicurativa *de quo* quale limite convenzionalmente fissato ai soli fini della polizza stessa, e dunque non vincolante.

Si costituiva il Ministero degli Affari Esteri chiedendo il rigetto delle domande attoree ed eccependo la prescrizione del diritto azionato laddove fondato sulla qualità del MAE di contraente del contratto assicurativo.

Contestava la prospettazione dell'attore quanto alla propria responsabilità in qualità di comodatario, deducendo l'assenza di un contratto di comodato d'uso in capo alla Pubblica amministrazione, tenuto conto delle particolari modalità attraverso le quali una PA può impegnarsi davanti ad altri soggetti con la conseguenza che le condizioni di prestito più volte richiamate dall'attore non potevano essere interpretate come contratto di comodato d'uso sia per il loro contenuto (, trattandosi piuttosto di un modulo standard recante le condizioni praticate in via generale dalle Civiche Raccolte d'Arte per il prestito di tutte le opere) sia per la circostanza che la firma presente in calce posta sotto la scritta "Europalia – Ministero degli Esteri" era del tutto illeggibile e non accompagnata dalla qualifica rivestita dal sottoscrittore, con conseguente incertezza circa la manifestazione di volontà dell'amministrazione pubblica e successiva nullità del contratto. Precisava altresì di non aver mai ricevuto la statua, circostanza che di fatto escludeva il perfezionamento di un contratto reale come quello di specie. Rappresentava di essersi limitato – nell'ambito del Festival Europalia Italia 2003 – a svolgere un ruolo di coordinatore tra gli enti e le istituzioni culturali italiane ed estere, richiedendo alle Civiche Raccolte d'Arte la disponibilità a prestare alcune opere del Boccioni al Museo d'Ixelles e specificando che quest'ultimo avrebbe provveduto a formalizzare una richiesta *ad hoc.*

Confermava l'esistenza di un contratto assicurativo stipulato con Assitalia spa, ma contestava gli addebiti mossi dall'attore; in particolare osservava che questa era stata attivata a favore delle Raccolte civiche d'arte per la mostra sul futurismo tenutasi a Bruxelles presso il Museo d'Ixelles dal 16.10.2003 al 4.1.2004 e che, contrariamente a quanto *ex adverso* affermato, il Ministero aveva tempestivamente inviato tutta la documentazione ricevuta al perito incaricato dall'assicurazione (dott.ssa Saldani con fax del 7.1.2004) e alla stessa compagnia assicurativa INA-Assitalia (con fax del 12.1.2004) e che propria grazie a detta trasmissione il perito aveva potuto esaminare l'opera.

Inoltre contestava il criterio utilizzato dal Comune per valutare il deprezzamento dell'opera sia perché

Firmato Da: CASE MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11355a - Firmato Da: BORONI VALENTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c6c71

questa, essendo inalienabile, non possedeva alcun valore di mercato sia per l'assenza di una relazione tra il danneggiamento e la svalutazione della scultura; contestava altresì la sussistenza del nesso causale tra la caduta e i danni rilevati dai periti, attesa l'assenza di qualsiasi prova in proposito.

Si costituiva la Commune d'Ixelles chiedendo preliminarmente di dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano nonché in subordine il difetto di competenza di detto Tribunale in favore di quello Roma. Contestava la sussistenza del rapporto contrattuale con il Comune di Milano, con conseguente impossibilità di applicazione del criterio speciale richiamato dall'attore in favore dell'applicazione del criterio del foro generale del convenuto (art. 2 Regolamento n. 44/81); rilevava che la propria condotta avrebbe al più fondato una responsabilità extracontrattuale, stante il proprio ruolo di beneficiario del bene con il consenso del comodante (art. 1804 comma II c.c. – doc. 5), con conseguente applicazione della legge del luogo in cui il fatto illecito è accaduto, cioè la legge belga.
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree, contestando la ricostruzione dei fatti *ex adverso* rappresentata nonché la modalità di quantificazione del danno è l'allegato rapporto di causalità tra la caduta della scultura e i danni asseritamente provocati.
In particolare, quanto allo stato di conservazione dell'opera d'arte al momento del suo arrivo al Museo d'Ixelles, rilevava la mancanza di una documentazione completa sulle sue condizioni, non avendo alcun valore – sotto questo profilo – né il verbale di consegna dell'opera, peraltro redatta unilateralmente dalla dott.sa Ghiazza (doc. 6) e neppure la nota informativa interna (doc. 7); produceva la relazione redatta dei conservatori dott.ssa Pugliese e dott. Rabbolini (inviati dalle Raccolte Civiche d'Arte a seguito della caduta) che evidenziando *"l'apertura di alcune cricche già presenti sull'opera"*, confermava la presenza di fratture sull'opera prima della caduta (doc. 10). Produceva altresì la relazione redatta dalla sig.ra Sylvie Boas, esperta incaricata dal Museo d'Ixelles di esaminare l'opera per individuare i danni causati dall'incidente, che rilevava la presenza di preesistenti fratture superficiali (doc. 17).
Deduceva che la circostanza che l'opera fosse stata trasportata presso le Scuderie del Quirinale per una mostra tenutasi nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2004 e il 9 gennaio 2005 prima ancora di aver svolto operazioni di restauro, confermava la non necessarietà di queste ultime ai fini della sua esposizione, con conseguente assenza di un effettivo danno.
Contestava il valore dell'opera come prospettato dall'attore, nonché il contenuto della relazione dell'Istituto Centrale per il Restauro di Roma (doc. 17) che individuava la presenza di 18 danni, tutti riconducibili alla caduta della scultura, con conseguente danno generale del 35,94 % della superficie, senza tuttavia fornire alcuna prova al riguardo.

Firmato Da: CASE MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11355a - Firmato Da: BORONI VALENTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c6c71

Contestava la propria responsabilità ex artt. 1176 e 1177 c.c. osservando che l'incidente era stato totalmente fortuito non potendosi riscontrare alcun addebito di scarna vigilanza tanto più che il Comune godeva di un ampio e penetrante potere di controllo anche quanto alle condizioni espositive e al modo di presentazione della struttura in rapporto alle sue esigenze conservative (art. 5 cod. 4), con la conseguenza che l condizioni della esposizione erano state vagliate dal Comune e ritenute sufficienti.
Chiedeva, in caso di condanna, di essere manlevata dal Ministero degli Affari Esteri che, non essendosi correttamente attivato al fine di far ottenere all'attore il risarcimento dovuto, aveva tenuto un grave comportamento omissivo e idoneo a cagionare a La Commune di Ixelles un danno ingiusto.

2- *Lo svolgimento del processo*

Instaurato il contraddittorio e concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. il Comune di Milano precisava la duplice natura della domanda di accertamento della responsabilità dei convenuti, individuata come contrattuale per inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di comodato d'uso ed extracontrattuale in forza degli artt. 2043 c.c. e 2049 c.c. per il fatto del dipendente del Museo d'Ixelles, M. Laurent De Bluts; il Ministero degli affari esteri formalizzava la domanda di manleva già avanzata nel corso della prima udienza nei confronti del convenuto Comune di Ixelles e chiedendo il rigetto di quella avanzata da quest'ultimo nei propri confronti anche contestandone il fondamento.

Il Giudice, all'esito, invitava le parti a trovare una soluzione transattiva della controversia ciò che dava ingresso ad un periodo di ulteriori rinvii in pendenza di trattative sula scorta della proposta formulata dal giudicante; all'udienza del 17.4.2013 il Ministero dava atto della propria disponibilità a conciliare la lite con la corresponsione, a fini transattivi, della somma di € 50.000,00 e il Comune d'Ixelles si impegnava a valutare seriamente la possibilità di aumentare detta somma al fine di raggiungere quella precedentemente indicata dal G.I. (pari ad euro 279.000,00), che parte attrice considerava irrinunciabile. Ulteriori rinvii venivano concessi alle parti che rappresentavano la pendenza di trattative, anche in stato avanzato. In data 24.6.2014 il Ministero confermava la propria disponibilità alla corresponsione dei € 50.000,00, il Comune di Milano insisteva nell'istanza di CTU, mentre il Comune d'Ixelles, che rappresentava di avere formalizzato una proposta transattiva nei termini indicati dal GI chiedeva fissarsi udienza di pc. A fronte del fallimento delle trattative, il G.I. istruiva la causa, acquisendo i documenti prodotti dalle parti e disponendo una C.T.U (udienza del 3.7.2014-11.11.2014). All'esito del deposito della relazione, all'udienza del 23.9.2015 il G.I. assegnava alle parti termine per il deposito di sintetiche memorie difensive all'esito delle quali, stante la complessità e la non esaustività della relazione peritale e delle richieste delle parti, il G.I. invitava il CTU a fornire

Firmato Da: CASE MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11355a - Firmato Da: BORONI VALENTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c6c71

chiarimenti scritti sui punti indicati nell'ordinanza datata 16.11.2015.
All'esito, ed acquisita ulteriore documentazione prodotta dal convenuto la Commune d'Ixelles in ordine allo stato attuale dell'opera, nel corso dell'udienza del 28.6.2016 le parti precisavano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente, in particolare parte attrice individuava la propria pretesa risarcitoria nella misura di € 4.354.085,06.

Il giudice previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.

3- *Le questioni preliminari sulla giurisdizione, la legge applicabile, la competenza del Tribunale di Milano*

Può considerarsi accertato che l'incidente occorso all'opera Forme Uniche nello Spazio si è verificato mentre quest'ultima si trovava presso il Museo d'Ixelles ove era pervenuta con il consenso della proprietà sulla base di accordi di "prestito di opere d'arte" sottoscritti dal Comune e dal Museo d'Ixelles.

Ne consegue che, benchè le modalità di passaggio dell'opera siano in un certo qual modo liquide e non formalizzate in un preciso contratto (ciò che appare inusuale sia in relazione alle parti in causa, soggetti di diritto pubblico, sia in relazione al particolare valore e pregio dell'opera concessa in prestito) può affermarsi che la detenzione della stessa da parte del Museo D'Ixelles e del Comune relativo fosse senza dubbio "qualificata" e non di mero possesso privo di titolo; la ricostruzione della responsabilità sotto il profilo extracontrattuale non trova quindi possibilità alcuna di adesione dovendosi preferire quella che ravvisa un titolo contrattuale a suo fondamento.

La fattispecie più prossima a quella verificatasi in fatto ed altresì evincibile dalla documentazione depositata agli atti è quella del comodato, figura in relazione alla quale è dunque necessario affrontare la duplice questione in ordine alla sussistenza della giurisdizione del Giudice italiano e della legge applicabile nonché quella della competenza territoriale del Tribunale di Milano.

E' noto che il comodato è contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa. Tale consegna è avvenuta in Milano, come si desume dalle condizioni di prestito nelle quali si evince che l'opera è partita da Milano con consegna ai trasportatori e che il trasporto con tutto quanto ad esso conseguiva in termini di sicurezza e custodia era compito affidato al comodatario la Commune di Ixelles – Museo di Ixelles. Tanto rilevato vale sottolineare che anche la riconsegna del bene a termini di condizioni di prestito sarebbe dovuta avvenire con trasporto a carico del comodatario presso la sede milanese (a

Firmato Da: CASE MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11355a - Firmato Da: BORONI VALENTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c6c71

nulla rilevando il successivo aspetto, patologico – della riconsegna del bene danneggiato con diverse modalità ritenute più aderenti e congrue al profilo di tutela del bene danneggiato e quindi con trasmissione dello stesso direttamente all'Istituto di restauro in Roma).

Può quindi considerarsi effettiva e sussistente la giurisdizione del giudice italiano in base all'art. 5 comma 1 del Regolamento CE 44/2001 trattandosi di materia contrattuale nell'ambito della quale rileva il riferimento al luogo in cui l'obbligazione doveva essere eseguita.

Sul punto non paiono condivisibili le considerazioni di parte convenuta la Commune d'Ixelles-Museo D'Ixelles che lamenta l'insussistenza di un rapporto contrattuale con il Comune di Ixelles da definirsi mero "soggetto al quale il bene è stato concesso in godimento" dal Ministero con il consenso del comodante ex art. 1804 secondo comma c.c. atteso che le lettere inviate a richiesta del bene da parte della direttrice del Museo (doc. 2 e doc. 5) , il coinvolgimento del tutto marginale del Ministero, la assunzione delle obbligazioni di custodia tipiche del comodante in capo al convenuto Museo consentono di escludere una sua posizione "estranea" al rapporto contrattuale con il Comune di Milano anche sotto il profilo del mero beneficiario.

Quanto alla legge applicabile il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile nel caso di obbligazione contrattuali consente di individuare, non essendo diversamente stabilito tra le parti, la legge del paese in cui il prestatore dell'opera (il prestatore dei servizi) ha residenza abituale.

Del resto l'obbligazione principale e caratteristica del contratto in esame appare essere quella della consegna del bene affinchè esso possa essere utilizzato dal comodatario secondo l'uso consentito, senza tale obbligazione che dipende essenzialmente dallo spirito anche di liberalità del comodante verrebbe del tutto meno la ratio dell'istituto. La prestazione caratteristica a mente delle disposizioni del Regolamento CE 593/2008 radica dunque in Italia anche il profilo della legge applicabile.

Consegue anche la competenza territoriale del Tribunale di Milano quale Tribunale ove ha sede legale colui che ha posto in essere l'obbligazione di consegna ed al quale il bene va restituito.

4.Cronistoria dei fatti di causa come emergenti dalla documentazione in atti

Ricostruzione dell'incidente

Nella dichiarazione rilasciata dal dipendente del museo responsabile della caduta, viene riportato quanto segue.

Firmato Da: CASE MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11355a - Firmato Da: BORONI VALENTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c6c71

In data 3 novembre 2003 il dipendente stava trasportando un carrello contenente delle sedie necessarie per una conferenza che si sarebbe tenuta il giorno successivo. Arrivato nelle vicinanze della scultura di Boccioni, faceva una manovra per poter passare, in quanto il passaggio è più stretto in quella zona del museo; faceva un passo indietro, poi, ripartendo, il suo piede scivolava sul pavimento appena lucidato con la cera, facendo cambiare traiettoria al carrello che urtava la statua, provocandone la caduta. Accortosi di quanto accaduto, avvertiva la responsabile della collezione, Isabelle Six, e la conservatrice Nicole d'Huart. Veniva deciso di rimettere la scultura in piedi (**doc. 12** in francese).

Da questa dichiarazione non risulta che il carrello impedisse la visuale al dipendente.

Ricostruzione degli spostamenti della statua

In data 17.4.2003 la Direzione Generale per la promozione e la Cooperazione Culturale presso il Ministero degli Affari Esteri inviava missiva alle Civiche Raccolte di Milano, chiedendo in prestito alcune opere per l'esposizione avente ad oggetto il Futurismo italiano organizzata di concerto tra la Direzione Generale e la Foundation Europalia di Bruxelles, che si sarebbe tenuta presso il Museo d'Ixelles in occasione della Presidenza Italiana dell'UE nel secondo semestre del 2003. Con la medesima lettera, la Direzione Generale anticipava l'invio di una scheda di prestito da parte del Museo d'Ixelles che le Raccolte Civiche di Milano avrebbero dovuto compilare e firmare e poi mandare una copia al Museo d'Ixelles e una alla Direzione Generale, all'attenzione della dott.ssa Irene Fellin. Rappresentava che le opere sarebbero state assicurate con polizza Assitalia (**doc. 2 parte attrice**).

In data 28.5.2003 la conservatrice del Museo d'Ixelles, Nicole d'Huart, inviava lettera destinata al direttore le Civiche Raccolte d'Arte dott. Ermanno A. Arslan, chiedendo in prestito le opere indicate nelle schede allegate alla lettera e rappresentando la necessità di ricevere copia delle schede compilate e firmate. Precisava che le spese di trasporto, di promozione e di assicurazione "chiodo a chiodo" sarebbero state a carico del Museo d'Ixelles e che le opere sarebbero state assicurate dalla compagnia Assitalia. (**doc. 3 parte attrice**).

Venivano redatte la nota informativa sulla scultura, che la definiva in buono stato (**doc. 4**), e una dichiarazione di "perfetto stato di conservazione delle opere" che venivano prestate al Museo d'Ixelles (**doc. 4a**).

In base al documento "Condizioni di prestito di opere d'arte" sottoscritto dal Ministero degli affari esteri e dal direttore centrale delle Civiche Raccolte d'Arte, la consegna delle opere sarebbe avvenuta solo 10 giorni prima dell'inaugurazione della mostra e le stesse sarebbero state ritirate subito dopo la chiusura della manifestazione; il prestito non sarebbe comunque durato oltre 6 mesi. **La consegna** sarebbe avvenuta nel luogo della mostra (Museo d'Ixelles) con modalità indicate nell'art. 5 che prevede una supervisione di un conservatore della direzione "nella sede di partenza e in quella di arrivo" al fine

Firmato Da: CASE MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11355a - Firmato Da: BORONI VALENTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c6c71

di controllare l'adeguatezza della presentazione alle esigenza conservative; venivano altresì descritte le modalità di imballaggio (**doc. 6**).

Le "Condizioni di prestito di opere d'arte" sottoscritte dal Museo d'Ixelles e dal direttore centrale delle Civiche Raccolte d'Arte disciplinavano le modalità di esposizione e di conservazione delle opere oggetto del prestito, in particolare fornivano indicazioni quanto alla climatizzazione delle stanze di esposizione, alle modalità di illuminazione, alla distanza dalle fonti di calore, alla presenza di impianti antincendio e antifurto e alla necessaria presenza di **sorveglianza continua, diurna e notturna coordinata da una persona che abbia esperienza museale**. Indicavano altresì le condizioni da assicurare agli accompagnatori delle opere (**doc. 7**).

La scultura veniva quindi trasferita al Museo d'Ixelles ove veniva collocata nell'ambito della esposizione. A seguito della caduta le Civiche Raccolte d'Arte decidevano di non ritirare l'opera di U. Boccioni fino al termine della mostra, per motivi di sicurezza (**doc. 15**). In data 19.1.2014 la dott.ssa Pugliese, conservatrice delle Civiche Raccolte d'Arte, comunicava al Ministero degli Esteri la decisione presa d'accordo con il direttore delle Civiche, la sopraintendente SBAS Brera e la Direttrice dell'ICR, di trasferire l'opera da Bruxelles a Roma, nei laboratori dell'ICR per effettuare analisi e restauro (**doc. 20**). La scultura dal Museo d'Ixelles veniva portata a Roma in data 20.1.2004, in particolare all'ICR (**doc. 21**). In data 27.9.2004 l'opera, dopo essere stata analizzata in maniera dettagliata (**doc. 22 e 23**), veniva temporaneamente trasferita presso le Scuderie del Quirinale per essere esposta alla mostra "Da Giotto a Malevic" tenutasi tra il 1.10.2004 e il 9.1.2015 (**doc. 24**). In data 17.1.2005 la scultura veniva trasferita all'ICR (**doc. 27**).
In data 10.5.2005, l'ICR rilevava che le operazioni di restauro potevano soltanto mirare a un parziale recupero di una potenzialità estetica comunque compromessa dai danni subiti in seguito alla caduta (**doc. 28**).

<u>Rapporti tra MAE ed Assitalia</u>

Il MAE si impegnava a mettere a disposizione la garanzia assicurativa già operante per il Ministero concludendo un'appendice (**doc. 9**) che fa espresso riferimento alle nove opere oggetto della mostra al Museo d'Ixelles tra le quali trova collocazione anche l'opera in esame.
In data 8.6.2005 la dott.ssa Pugliese inviava al MAE la documentazione relativa ai danni subito dalla scultura *de quo* (**doc. 29**).

Firmato Da: CASE MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11355a - Firmato Da: BORONI VALENTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c6c71

In data 5.8.2005 il Ministero inviava la documentazione ricevuta relativa al sinistro ad Assitalia (**doc. 31**); in data 25.8.2005 sollecitava l'assicurazione a dare una risposta in merito alla lettera del 20.7.2005 (vd documentazione MAE) (**doc. 32**).

In data 2.10.2005 il perito d'arte, dott.ssa Soldani, comunicava ad Assitalia, MAE e Civiche Raccolte d'arte che la documentazione inerente il sinistro occorso all'opera di Boccioni era incompleta, non potendosi pertanto accertare con sicurezza i danni provocati dalla caduta; rilevava inoltre alcune mancanze nella predisposizione di adeguate misure di sicurezza che, se correttamente utilizzate, avrebbero evitato il danno (in particolare fissare al pavimento il piedistallo su cui era posizionata l'opera; utilizzare una cordonatura tutt'intorno per impedire contatti accidentali, diretti o meno). Individuava un comportamento scorretto del contraente che aveva potuto compromettere ulteriormente l'opera, consistente nell'aver trasportato la scultura non a Milano – come d'accordi con l'assicurazione – ma a Roma. Rilevava infine che stante il materiale della statua, non era possibile che la caduta avesse provocato i danni individuati dalla relazione delle Civiche Raccolte d'Arte, anche in considerazione dall'altezza da cui era caduta (cm. 50); pur escludendo la sussistenza del nesso causale tra la caduta e i danni risultanti dalle relazioni, offriva la somma di € 3.000,00 omnicomprensiva al fine di concludere la pratica (**doc. 33**).

In data 4.11.2005 la direttrice delle Raccolte Civiche, dott.ssa Fiorio, ribatteva alle osservazioni del perito Soldani, rifiutando la proposta risarcitoria e precisando che l'opera aveva subito un deprezzamento quantificabile in € 287.520,00 (**doc. 34**).

In data 8.11.2006 la dott.ssa Fiorio scriveva nuovamente ad Assitalia e al MAE, lamentando di non aver ricevuto alcuna risposta alla comunicazione di ormai un anno prima (**doc. 35**).

In data 16.2.2007 il MAE scriveva ad Assitalia, al suo perito assicurativo e alle Raccolte Civiche evidenziando che mancavano i presupposti per un risarcimento, in particolare a causa della lacunosa documentazione inerente l'incidente e della circostanza che a seguito della caudata non erano state svolte le consuete perizie assicurative (**doc. 36**).

In data 21.2.2007 per mezzo raccomandata A/R il Comune di Milano chiedeva formalmente ad Assitalia di liquidare il l'indennizzo di € 287.520,00, (**doc. 38**).

Con raccomandata A/R datata 21.2.2007 il Comune di Milano rappresentava al MAE l'assenza di qualsiasi risarcimento da parte dell'assicurazione, chiedeva copia del contratto da stipulato con questa e chiedeva chiarimenti in merito al rapporto giuridico esistente tra MAE e Museo d'Ixelles per valutare le idonee azioni risarcitorie da svolgere (**doc. 37**). In data 21.2.2007 veniva avanzata richiesta risarcitoria nei confronti del Museo d'Ixelles (**doc. 39)**, tramite raccomandata A/R**.**

Firmato Da: CASE MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11355a - Firmato Da: BORONI VALENTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c6c71

In data 11.6.2007 l'assicurazione comunicava, per mezzo del proprio avvocato, al Comune di Milano che il diritto all'indennità assicurativa era ormai prescritto ex art. 2953 c.c. e comunque non era stata accertata dal perito dell'assicurazione l'esistenza di un nesso causale tra la caduta e le condizioni dell'opera; manifestava la disponibilità di Assitalia e un incontro per definire la vicenda (**doc. 42**). Detta comunicazione veniva riferita dal Comune di Milano al MAE (**doc. 43**) che dava riscontro, rappresentando la volontà dell'assicurazione a definire trans attivamente la questione (**doc. 44**).

La relazione datata 10.11.2003 e redatta dalla conservatrice Pugliese e del restauratore Rabbolini inviati dalla Civiche Raccolte d'arte a seguito della notizia dell'incidente(**doc. 13**) descrive il posizionamento dell'opera, che era inserita per una profondità di circa 3 cm in un piedistallo di legno definito "molto robusto", collocato in una piccola stanza nel passaggio di collegamento tra due sale di maggiori dimensioni; il basamento distava dalle pareti divisorie cm. 160. In data 3 novembre un addetto del museo trasportava un contenitore in legno su rotelle pieno di sedie di 188Hx74Px105L (misure in cm) che gli impedivano la visuale, scivolava sul pavimento e urtava accidentalmente il fianco sinistro della statua con il contenitore, la scultura precipitava al suolo .

I rilievi svolti sull'opera evidenziavano una situazione più grave di quella descritta dall'esperta incaricata dal museo, pertanto si ipotizzava che i danni stessero progressivamente peggiorando ovvero che erano stati utilizzati metodo d'indagine meno all'avanguardia. Gli esperti evidenziavano che si erano aperte alcune cricche già presenti nell'opera (pag. 1), evidenziavano che dette cricche rappresentavano difettosità intrinseche in costruzioni in manufatto in metallo. Concludevano dando atto della decisione di mantenere la statua presso il museo d'Ixelles, rimandando il trasferimento dell'opera a Milano al mese di gennaio (**doc. 13**).

Dalla relazione redatta dall'incaricata Sylvie Boas nel dicembre 2003 (doc. 17 produzioni convenuto Comune d'Ixelles – traduzione giurata) emerge che la mancanza di una documentazione relativa allo stato di conservazione dell'opera ha impedito di valutare accuratamente e in modo preciso i difetti provocati alla scultura *ex novo* dalla caduta e quelli soltanto aggravati da quest'ultima, ma preesistenti.

In primo luogo l'incaricata ha descritto lo stato della superficie in metallo, rilevando che in alcune zone risulta usurato.

Ha poi individuato due alterazioni identificabili ad occhio nudo e risultanti dalla caduta: la prima interessa la testa e la seconda l'estremità della spalla destra.

Quanto alla prima, questa consiste in uno strappo non libero (rottura) sulla sommità della testa (fig. 2) che potrebbe essere stato concausato da un debolezza iniziale e che potrebbe aver causato le rughe visibili sul retro della testa (fig.3), le quali tuttavia potrebbero anche essere causa di un difetto di colata.

Firmato Da: CASE MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11355a - Firmato Da: BORONI VALENTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c6c71

La deformazione plastica della testa non risulta percepibile.

La seconda consiste in una torsione del metallo attorno ad una vite con un leggero allungamento della forma (fig. 4). Osservando la scultura si rilevano due viti originario utilizzate per correggere dei difetti di colata (fig. 5).

Si è concentrata nella descrizione delle accentuazione dei difetti superficiali già esistenti, identificando la presenza di strappi superficiali sia in punti dell'opera direttamente interessati dalla caduta, sia in punti che non hanno toccato terra cadendo. Per tale ragione sarebbe molto delicata la determinazione del rapporto con l'incidente.

Sotto il profilo metallurgico ha precisato in superficie si rilevano diverse grane superficiali laminate ed in tensione, probabilmente conseguenza del lavoro di finitura del metallo volto all'ottenimento di una superficie specchiata. Considerato che queste peculiarità si trovano in diverse zone dell'opera, è verosimile che vi fossero dei difetti presenti all'origine e che siano stati accentuati dalla caduta.

Ha poi riportato i diversi tipi d'imperfezione iniziale dell'opera riassumendoli in: piccole piaghe d'aspetto spugnoso in alcune micro cavità (fig. 9-10-12); piccole cricche o faglie c.d. soluzioni di continuità (fig. 8-12); cavità (fig. 9-11-12).

Alla luce dell'esame svolto emerge che: la caduta ha provocato alcuni danni strutturali e superficiali come indicati senza tuttavia compromettere la stabilità della scultura; non è possibile valutare in maniera precisa il grado delle deformazioni plastiche stante l'assenza di un report sulle condizioni dell'opera al momento della sua partenza dal Museo d'arte contemporanea di Milano; non risulta compromessa neppure la qualità visuale complessiva dell'opera atteso che i danni sono molto localizzati e poco visibili da un pubblico inesperto, anche in considerazione delle modalità di esposizione dell'opera che la pongono su un piano rialzato.

Sono state date alcune indicazioni quanto alle prospettive di restauro, rilevando che sarebbe necessario individuare in maniera più precisa le deformazioni che interessano la testa e la spalla, realizzando delle impronte in silicone su una copia dell'opera, che ad ogni modo non risultano del tutto attendibili. Si renderebbe poi necessario svolgere alcune analisi di laboratorio per individuare il trattamento di restauro adeguato che può essere atto a privilegiare l'aspetto storico, conservando lo status quo, oppure a migliorare lo stato attuale ovvero a preservare il materiale attraverso un rifacimento dell'opera.

La relazione dell'Istituto Centrale per il restauro (doc. 40) consente di evidenziare le seguenti risultanze.

L'indagine visiva ha permesso di individuare le numerose aree interessate da danni strutturali conseguenti alla caduta (tavola 1), sono state individuate fratture (fig. 8); rugosità (fig. 9); abrasioni

Firmato Da: CASE MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11355a - Firmato Da: BORONI VALENTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c6c71

(fig. 10-11); deformazioni (fig. 12); graffi (fig. 13). E' stato possibile svolgere soltanto operazioni di restauro volte a restituire all'opera un parziale recupero della potenzialità estetica comunque compromessa dalla caduta; modalità di restauro differenti infatti avrebbero inciso sull'integrità del manufatto. Le operazioni si sono svolte mediante esecuzione di interventi localizzati atti a non modificare o alterare la struttura metallica né la superficie del modellato. E' stato dato atto che i danni provocati dalla caduta sono irreversibili e permanenti ed hanno comportato un'alterazione della volumetria ed una mancanza di continuità di parte della superficie anche in relazione alla lega utilizzata più simile all'ottone che al bronzo L'intervento di restauro ha comportato una pulitura a pennello seguita da una pulitura chimica; per le fratture è stato impiegato uno stucco a base particolare di colore sostanzialmente uguale a quello della superficie metallica originale; la stuccatura è stata rifinita con bisturi scaldato (pagg. 35 e 36). È stata studiata una nuova base espositiva in quanto quella attuale è stata ritenuta poco stabile (pag. 37).
La scultura presentava un elevato grado di opacizzazione; sono stati effettuati test di pulitura e al termine di diverse analisi, alla scultura è stata ridata luminosità, mantenendo le caratteristiche cromatiche dell'opera. La scultura è stata sottoposta ad un trattamento di protezione con una cera particolare.

5- La posizione del MAE

Vale preliminarmente sgombrare il campo dall'assunto di responsabilità in capo al MAE. Emerge infatti che quest'ultimo non ha mai assunto in consegna l'opera che mai è stata trattenuta dal Ministero. Il punto non è di minima importanza se si pon mente alla natura reale del comodato.

Coglie peraltro nel segno la difesa dell'avvocatura dello Stato quando evidenzia come un contratto con il Ministero, Pubblica Amministrazione, non possa concludersi per *facta concludentia* o per l'apposizione di una sottoscrizione, francamente poco leggibile e comunque non riferibile ad un soggetto in grado di impegnare la pubblica amministrazione.

L'impegno contrattuale della Pubblica amministrazione opera attraverso provvedimenti di diretta derivazione della Autorità e non risulta agli atti alcun atto o determinazione ministeriale che, neppure delegando a propri funzionari con carattere dirigenziale, consenta l'assunzione dell'impegno di custodia in capo al MAE.

E' documentato un coinvolgimento del Ministero sotto il profilo della garanzia assicurativa prestata per le opere destinate al Museo d'Ixelles ma tale profilo è all'evidenza ben distinto rispetto ad un

Firmato Da: CASE MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11355a - Firmato Da: BORONI VALENTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c6c71

contratto di comodato mentre si manifesta congruente con le attività di coordinamento e relazioni con gli stati esteri proprie invece del Ministero degli Affari Esteri.

Va dunque esclusa qualsiasi responsabilità in capo al Ministero degli Affari esteri in relazione al contratto di comodato che deve invece ritenersi concluso, nel caso di specie, tra il Comune di Milano – civiche raccolte e la Commune d'Ixelles e l'omonimo Museo.

Quanto al profilo assicurativo di cui si duole il Comune attore, va fin da subito evidenziato che esso appare di difficile comprensione atteso che l'allegazione in ordine all'inadempimento non è sempre chiara negli scritti difensivi dell'attore. Pare tuttavia che detto addebito possa individuarsi nel non avere tempestivamente e efficacemente insistito presso Assitalia al fine di rendere operativa la garanzia assicurativa.

La domanda non merita accoglimento.

Quand'anche si volesse superare l'aspetto della eccepita prescrizione risolvendosi in un profilo avente carattere risarcitorio ex 2043 c.c. non essendo il Comune parte contrattuale, non sussiste alcuna prova del dedotto comportamento colposo atteso che, alla luce degli atti depositati, emerge che il MAE ebbe ad effettuare la denuncia alla propria assicurazione che prese in carico la vicenda mentre il rilievo oppositivo svolto dalla assicurazione ha riguardato la mancanza di una precisa attestazione in ordine alle condizioni dell'opera al momento della sua consegna al comodatario e dunque un profilo attinente alla documentazione di provenienza del Comune, da questi formata e trasmessa alla Compagnia assicurativa.

Non emergendo alcun profilo di colpa nella gestione del rapporto assicurativo deve essere esclusa anche una responsabilità collegata alla gestione di detto rapporto in capo al MAE e a danno del Comune.

6. L'inadempimento del Museo D'Ixelles all'obbligo di bene custodire l'opera

L'addebito va esaminato secondo i canoni della responsabilità contrattuale, perché pur non potendosi ritenere inammissibili le domande proposte dal Comune successivamente alla citazione, in tema di mera qualificazione della domanda (se avente titolo contrattuale od extracontrattuale), va ribadito quanto in premessa osservato in punto giurisdizione e cioè che l'assetto degli interessi negoziali sottesi alla consegna dell'opera ed alla sua esibizione all'interno della mostra presso ilò Museo d'Ixelles, tenuto conto delle obbligazioni di prestito sottoscritte tra le parti, consente di ricostruire il rapporto

Firmato Da: CASE MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11355a - Firmato Da: BORONI VALENTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c6c71

quale un comodato di cosa mobile.

In tale contesto e richiamata la disciplina ex artt. 1803 e ss. c.c. deve osservarsi che l'obbligo di custodire l'opera "con la diligenza del buon padre di famiglia" è senza dubbio l'onere principale del comodatario che si impegna a restituire la cosa nelle stesse condizioni nelle quali l'ha ricevuta.

Nel declinare quale dovesse essere l'impegno volto alla custodia del bene debbono essere tenuti presenti sia le caratteristiche del bene consegnato sia il dettaglio contenuto nell'art. 6 delle condizioni di prestito; tali parametri consentono di affermare che l'attenzione sulla custodia dell'opera in questione doveva essere massima, tenuto conto dell'importanza della stessa e della sua indubbia rilevanza all'interno della Mostra. La supervisione del personale delle civiche raccolte del Comune di Milano non poteva certo eliminare l'obbligazione principale del comodante né esonerare quest'ultimo dal porre in essere tutte le cautele necessarie al fine di evitare che l'opera venisse danneggiata.

Non essendo in discussione il fatto storico della caduta e delle sue modalità (sulle quali non si ritiene di discostarsi dalla relazione effettuata nell'immediatezza da parte del Museo d'Ixelles) può affermarsi che la caduta non fu determinata da caso fortuito o forza maggiore ma da un comportamento negligente di un dipendente del Museo, del cui operato il Museo risponde a mente dell'art. 1228 c.c..

Inoltre, a mente dell'art. 1805 c.c. (applicabile anche al caso di deterioramento della cosa cfr *Sez.* 3, ***Sentenza*** *n.* 13691 *del* 06/11/2001 (Rv. 550031 - 01) il comodatario risponde anche del caso fortuito se utilizza il bene per scopo diverso da quello concordato (e quindi anche con un grado di attenzione e cautela diversa da quella pattuita).
In ogni caso essendo il deterioramento non imputabile al comodatario solo quello per effetto dell'uso dell'opera e senza colpa del comodatario a mente dell'art. 1807 c.c., nel caso di specie agli effetti del risarcimento del danno, può concludersi che, non avendo dimostrato la Commune d'Ixelles quantomeno l'assenza di colpa nella custodia anche attraverso particolari direttive date ai propri dipendenti ed ausiliari, la convenuta ha senza dubbio posto in essere un comportamento negligente che ha provocato un deterioramento dell'opera in relazione alla quale può dunque trovare ingresso ed esame la domanda risarcitoria formulata dall'attore.

7. Il danno risarcibile.

Il Comune di Milano ha allegato di avere patito un danno in relazione all'incidente occorso all'opera "Forme uniche nello spazio" in termini di "deprezzamento dell'opera" (oltre spese di viaggio per gli interventi del perito e del conservatore del Comune di Milano pari a **€** 3.600,00**).**

Firmato Da: CASE MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11355a - Firmato Da: BORONI VALENTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c6c71

Tale prospettazione è rimasta costante nel corso del giudizio e confermata anche in sede di precisazione delle conclusioni laddove il Comune ha chiesto il risarcimento del danno "a titolo di deprezzamento" .

Tanto premesso deve ritenersi accertato che a seguito della caduta l'opera riportò delle "lesioni" meglio indentificate in "imbozzamenti, deformazioni plastiche e graffiature, fratture".

Effettivamente tali "lesioni", del tutto apprezzabili in relazione alla caduta ed all'impatto tra due superfici una sola delle quali deformabile, quella relativa alla scultura, sono state accertate , ancorchè con diversa ampiezza, in tutte le indagini svolte ad opera delle parti che non hanno contestato il dato della produzione di distorsioni alla scultura ma solo la loro estensione.

L'analisi approfondita, svolta anche grazie alle indagini del Dipartimento di Meccanica del Politecnico (del tutto confermative delle indagini già approfondite ed apprezzabili svolte dall'ICR in epoca più ravvicinata alla caduta) hanno dimostrato che la caduta ha da un lato prodotto deformazioni plastiche prima inesistenti e dall'altro ha aggravato fragilità proprie della struttura dell'opera, realizzata con materiali non destinati a sopportare non prevedibili cadute ma solo a rendere fruibile un'opera d'arte (peraltro realizzata da Boccioni come calco in gesso).

Tanto premesso appare poco congruente una impostazione che sia destinata a documentare un danno da deprezzamento alla luce della mera distinta e parcellizzata valutazione delle singole deformazioni o infossamenti della scultura che, in quanto opera d'arte, può essere apprezzata anche se non più presentabile nelle sue originarie forme.

Il dato evincibile ed apprezzabile sotto il profilo del danneggiamento riportato quindi ad una analitica ricostruzione delle singole lesioni, poi raggruppate a formare una percentuale della superficie danneggiata dell'opera, non pare convincente ed efficace al fine di individuare quale sia il minor valore dell'opera a seguito della condotta negligente del comodatario.

In questo contesto si inserisce anche il profilo della quantificazione del valore dell'opera d'arte (valore che la nozione di deprezzamento porta con sé) ed in particolare di quella che è bene di un ente pubblico.

Il CTU è stato compulsato dal giudice ad offrire parametri di valutazione che consentissero una ricostruzione del possibile danno patito dal Comune di Milano, proprietario dell'opera, anche disancorati dal mero valore di mercato, attesa anche la scarna documentazione di carattere contabile offerta in produzione dell'attore.

Originariamente infatti il CTU aveva utilizzato come parametro di riferimento il solo valore di mercato di pere analoghe. Tuttavia tale impostazione non convinceva (e non convince) perché utilizza criteri non congruenti con il valore di opere d'arte non sottoposte alle valutazioni di mercato (dal chè

Firmato Da: CASE MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11355a - Firmato Da: BORONI VALENTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c6c71

l'assoluta inconsistenza delle valutazioni date dal CTU che ha preso a riferimento opere di diversa natura e non quelle analoghe esposte in altri Musei).

L'attore ha cercato in comparsa conclusionale di offrire altri criteri di valorizzazione del danno.

Quest'ultimo ha ritenuto di poter procedere ad una quantificazione del danno sotto il profilo del mero "minor valore" economico dell'opera a seguito della caduta affermando che *"tenendo presente che l'opera danneggiata, ancorché restaurata, risulterà, in ogni caso, diversa dall'originale e che la gravità del danno va misurata anche in relazione al periodo storico in cui la stessa è stata creata"; che il danno da deprezzamento dell'opera "mira a conseguire il ristoro dal disvalore commerciale subito dall'opera d'arte" che ormai non era più integra come in origine e che "una volta accertata e provata la sussistenza ed il nesso di causalità, l'"an" del risarcimento appare essere in "re ipsa" " verificandosi, cioè all'atto stesso del danneggiamento dell'opera, indipendentemente dalla possibilità di riutilizzo della stessa o della apparente visibilità da parte del pubblico".*

Ha precisato che l'inamovibilità (assoluta o relativa) consisteva, *"nell'aggravamento del danno, quale ulteriore conseguenza dello stesso e come danno inferto al patrimonio dell'autore dell'opera d'arte, nonché a quello universale della cultura e dell'arte."* e che ai fini del valore dell'opera era del tutto indipendente il fatto che questa potesse o meno essere oggetto di compravendita, infatti la diminuzione di quel valore riduceva in ogni caso il valore complessivo del patrimonio in cui quell'opera rientrava.

Ha dedotto altresì che, avendo i danni interessato anche la solidità strutturale dell'opera, la possibilità di esporla in mostre pubbliche era stata notevolmente ridotta, infatti dalla data del sinistro l'opera era stata esposta soltanto due volte a Milano e una a Roma ed era invece stata negata la richiesta di esposizione presso il MART di Trento e Rovereto.

Tuttavia neppure tale impostazione convince per la genericità dei parametri allegati in relazione ad un danno (il deprezzamento) squisitamente patrimoniale e dunque sottoposto ad una rigorosa valutazione probatoria.

Parte attrice non ha in sostanza offerto elementi di prova che consentano di ricostruire quale deprezzamento abbia comportato per il Comune il danneggiamento dell'opera, non potendosi aderire alla prospettazione che il danneggiamento di un'opera d'arte abbia un valore economico "in re ipsa" apoditticamente individuabile.

Diversi, ad avviso del giudicante anche alla luce della letteratura economica che si è occupata della valorizzazione delle opere d'arte appartenenti ad enti pubblici, potevano essere gli indici di valorizzazione del danno patrimoniale patito dal Comune attore in relazione all'evento occorso.

Firmato Da: CASE MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11355a - Firmato Da: BORONI VALENTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c6c71

La difesa di parte attrice non ha tuttavia documentato né spese per il restauro sostenute dal Comune; non ha prodotto inventari allegati al bilancio dell'ente dai quali desumere una valorizzazione al ribasso del patrimonio dell'ente; non ha prodotto disdette di visite od esposizioni già programmate; né ha documentato un minor numero di biglietti di ingresso venduti per mostre tematiche alle quali in precedenza aveva potuto esibire l'opera Forme Uniche nello Spazio.

Non solo, la difesa dei convenuti ha documentato la ricomprensione dell'opera e la sua esibizione al pubblico nell'ambito della mostra dedicata ad Umberto Boccioni tenutasi a Palazzo Reale dal marzo 2016 al luglio 2016 a sostegno della attuale fruibilità dell'opera da parte del pubblico.

La previsione del trasporto dell'opera anche al Mart di Rovereto consente di affermare che anche il profilo di "mobilità" dell'opera è assicurato.

Anche il riferimento alle valutazioni di carattere assicurativo non colgono nel segno perché a parte la mancanza di espressione di un fondamento tecnico rispetto a detta valutazione non è stato possibile effettuare alcuna comparazione tra le valutazioni precedenti e successive in termini di minor valore.

Non appare dunque documentato alcun danno di carattere patrimoniale da deprezzamento dell'opera da parte del Comune attore (anche le spese esposte per i viaggi e le prestazioni professionali di incaricati dal Comune non sono state documentate, il richiamo ai docc. 28 e 29 delle produzioni dell'avvocatura comunale non contengono documenti di spesa dei quali è documentato il pagamento)..

Ne consegue che la domanda risarcitoria va respinta.

Sono così assorbite le restanti domande svolte dalle parti.

8- La regolamentazione delle spese

Alla luce dell'accertato inadempimento della convenuta la Commune d'Ixelles appare equo disporre la compensazione delle spese di lite tra tute le parti compreso il MAE rispetto al quale non risulta accertato inadempimento ma una posizione di sostanziale adesione alle difese della convenuta la Commune d'Ixelles che giustifica la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa ogni eccezione,

respinge le domande proposte dal Comune di Milano nei confronti di la Comune d'Ixelles e il Ministero degli Affari Esteri.

Dispone la compensazione delle spese di lite.

Firmato Da: CASE MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11355a - Firmato Da: BORONI VALENTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c6c71

Milano 16 marzo 2017 Il Giudice

Valentina Boroni

Firmato Da: CASE MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11355a - Firmato Da: BORONI VALENTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c6c71